



Delibera della Giunta Regionale n. 108 del 20/03/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

LINEE DI INDIRIZZO SULLA SEPOLTURA DEI PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che l'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 stabilisce che per la sepoltura dei prodotti del concepimento di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale;
- b. che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 7, a richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- c. che nei suddetti casi, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto;

RILEVATO:

- a. che il Comitato Nazionale di Bioetica, già con parere del 1996, è unanimemente pervenuto a riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani;
- b. che, in riferimento ai suddetti principi etici, deve essere sostenuta la sepoltura dei prodotti del concepimento e dei feti anche di presunta età inferiore alle 20 settimane;
- c. che una corretta applicazione, da parte delle Aziende Sanitarie regionali, dell'informazione preventiva nei confronti degli aventi diritto da sottoporre ad intervento di interruzione della gravidanza rende qualsiasi decisione più rispettosa della dignità della persona, oltre che meno traumatica qualora l'informazione è fornita con idonee modalità relazionali;

RITENUTO, pertanto, necessario fornire le occorrenti direttive alle Aziende Sanitarie regionali;

Propone e la Giunta, all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che di seguito si intendono riportate:

- 1. i Direttori Generali delle AA.SS.LL., delle Aziende Ospedaliere, anche Universitarie, nonché degli I.R.C.C.S., anche avvalendosi dei Comitati Etici aziendali, adottano le misure organizzative necessarie a garantire che tutte le strutture coinvolte nel processo di interruzione della gravidanza (Unità Operative Materno Infantile, Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia, Consultori Familiari) forniscano formali e puntuali informazioni ai genitori evidenziando loro che, su loro richiesta, possono essere raccolti nel cimitero i prodotti del concepimento di presunta età inferiore a 20 settimane, ai sensi del comma 3 dell'art. 7, del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;

2. di stabilire che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, i Direttori Generali, con proprio atto deliberativo, disciplinano le procedure di informazione di cui al punto 1, e che nei successivi 60 giorni i medesimi Direttori Generali trasmettano all'A.G.C. "Assistenza Sanitaria" una dettagliata relazione sulla implementazione delle procedure presso le strutture interessate;
3. di inviare la presente deliberazione all'AGC "Assistenza Sanitaria", per competenza, nonché al BURC per la pubblicazione;